

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli spiriti.

Presidente. Veniamo ora all'articolo secondo della legge sugli alcool.

Art. 2.

Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dalla Amministrazione dello Stato; la quale ha facoltà di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e della industria.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanza.

A quest'articolo 2 l'onorevole Scalini ha un'aggiunta che è la seguente: aggiungere al primo capoverso « in modo però che il costo di adulterazione non superi le lire tre per ettolitro anidro. »

Ha facoltà di parlare.

Scalini. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, dichiarazioni che per me assumono il significato di una promessa che la operazione dell'alcool denaturato non verrà a costare più di tre lire, avendo la Direzione del laboratorio governativo trovata la miscela che conterrà appunto in questo limite la spesa, non credo più il caso d'insistere nel mio emendamento.

Presidente. Metto a partito allora l'articolo secondo come è proposto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le sostanze adulteranti saranno fornite dall'Amministrazione, a cui gl'interessati dovranno anticipare e rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.

Saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli uffici di rettificazione, presso le fabbriche ove esiste la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali.

Non è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettolitri 3 per volta, qualunque sia la sua destinazione o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con Decreto ministeriale secondo le diverse industrie.

(È approvato).

Art. 5.

I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal Regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.

La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

Scalini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Scalini. Onorevole ministro, io desidererei una spiegazione sulla portata dell'articolo 5, perchè se noi lo confrontiamo con le disposizioni contenute nell'articolo primo, credo sia affatto superfluo.

L'articolo primo dice che sono ammesse all'adulterazione tutte le materie vinose; ora se sono ammesse tutte queste materie, a che proposito parlare di residui? Io capiva che si potesse parlare di residui, quando con la legge attuale noi avevamo gli abbuoni soltanto al due per cento, i quali venivano a fruire della diminuzione di tassa; ma oggi che è libera la distillazione, non vedo (tranne che non ci sia qualche altra spiegazione da dare sopra l'espressione dell'articolo 5), non vedo proprio perchè noi lo dobbiamo mantenere nel disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Il significato dell'articolo quinto è semplicemente questo, che chiarisce come si connetta la legge esistente con la legge nuova. Secondo la legge esistente, i residui della distillazione devono essere adulterati, ma, pure essendo obbligati all'adulterazione, pagano nientemeno che 140 lire. Qui si chiarisce che questa disposizione viene abrogata e sostituita dall'articolo 1, e quindi i residui della distillazione (teste e code) che provengono da materie vinose, non pagano niente, quelli invece che provengono da materie non vinose pagheranno 15 lire per ettanidro.